



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale n. 81 del 6 Settembre 2013

Agricoltura

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile**

Bura: Tel. 0862/364221 - 364211
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/576

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso in comunione con altra ditta - Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta MEMMO Antonietta 9

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/577

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione , vigneto , frutteto , seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso in ghiaia - Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DI CAMPLI Gennaro11

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/578

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DI RADO Gabriele.....13

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/579

L.R. 06.03.1980, n. 16–Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo-Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Lanciano (CH)-Ditta PAOLUCCI Massimo e Rodolfo15

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/580

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di corte brecciata e diritto non esclusivo all' utilizzo dell'accesso brecciato - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta PAOLUCCI Massimo e Rodolfo17

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n.DH31/581

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta DI RADO Pina19

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/582

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta TULLIO Nicola21

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/583

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L' Aquila–Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH)-Ditta D'ADDARIO Carolina.....23

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/584

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta COSENZA Maddalena25

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/585

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta DI GIACOMO Maria27

DETERMINAZIONE 03.07.2013 n. DH31/586

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta RANIERI Teresa29

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/587

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta CASALANGUIDA Giuseppe.....31

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/588

L.R. 06.03.1980, n. 16–Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato-Tratturo L' Aquila–Foggia in Comune di S. Maria Imbaro(CH)-Ditta GIULIANI Errico....33

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/589

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di uliveto - Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta PASQUINI Rosalinda.....35

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/590

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo verde , recinzione , accesso e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada - Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta PRIORI Eleonora Anna Loredana.37

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/591

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta RANALLI Maria Maddalena e RANALLI Maria39

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/592

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Arielli (CH) - Ditta D'ANGELO Corrado.....41

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/593

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Fossacesia (CH) - Ditta NICOLUCCI Patrizia43

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/594

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e oliveto-Tratturo L' Aquila–Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH)-Ditta PERUGINO Alcide45

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/595

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Fossacesia (CH) - Ditta CAMPITELLI Antonio47

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/596

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in ghiaia – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta TENAGLIA Angela.....49

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/597

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) - Ditta BELFIORE Nicola.....51

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/598

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , oliveto e frutteto – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta PERUGINO Roberto53

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/599

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto , seminativo e frutteto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta PRESENZA Nella.....55

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/600

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta DE GRANDIS Toni.....57

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/601

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta TUPONE Eugenio.....59

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/602

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di orto recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta ZULLI Rocco.....61

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/603

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta RAZIONALE Italo.....63

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/604

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta GIAMMARINO Rachele65

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/605

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , vigneto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell' accesso in ghiaia - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta CASALANGUIDA Francesco67

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/631

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta SUFFOLETTA Donato69

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/632

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di pascolo , sfalcio e transito , quest'ultimo ad uso non esclusivo - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) - Ditta DEL CASTELLO Fabio rappresentante legale della Soc Agrizootecnica Sambucoli Imbisio s.r.l.....71

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/633

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Sulmona (AQ) - Ditta PALLOZZI Panfilo73

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/634

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture agrarie - Tratturo Celano-Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ)-Ditta DI NATALE Natale75

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/635

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Sulmona (AQ) - Ditta ANGELINI Caterina77

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/636

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta BONITATIBUS Marcello e Diego79

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/637

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta BONITATIBUS Domenico81

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/638

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta CICCOLELLA Rita83

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/639

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta TORTIS Anna.....86

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/640

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta DE PANFILIS Guido 88

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/641

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di passaggio - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta IACOZZA Vittorio. 90

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/642

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta TORNIFOGLIA Dino 92

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/643

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento con linea elettrica aerea - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta ENEL Distribuzione S.p.A..... 94

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/646

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Sulmona (AQ) - Ditta SCHIAVO Sandra..... 99

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/647

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee-Tratturo Celano-Foggia in Comune di Sulmona (AQ)-Ditta MILONE Loreto. 101

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/655

LL.RR. 35/86 e 134/98 art.5 " Trasferimento fondi delle aree tratturali al patrimonio del Comune di RAIANO (AQ)..... 103

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/656

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e condotta allaccio gas - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Guardiagrele (CH) - Ditta DI MARTINO Rossano..... 105

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/657

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di metanodotto DN20 Bussi - Roccasecca - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Bussi Sul Tirino (PE) - Ditta S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A. 107

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/658

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee , colonnina contatori e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI DOMIZIO Gianni 109

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/659

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'area imbrecciata per transito mezzi meccanici-Tratturo L' Aquila-Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta PIERFELICE Bruno 111

DETERMINAZIONE 22.07.2013 n. DH31/660

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MARCUCCI Michele 113

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/661

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole e leguminose - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PARIS Anna..... 115

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/662

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta CORNELIO Angelantonio 117

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/663

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere-Tratturo Celano-Foggia in Comune di Celano (AQ)-Ditta PARIS Tiziano..... 119

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/664

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole-Tratturo Celano-Foggia in Comune di Celano (AQ)-Ditta FIDANZA Gianni. . 121

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/665

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta D'OVIDIO Vittoriano 123

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/666

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole-Tratturo Celano-Foggia in Comune di Celano (AQ)-Ditta RUSCIO Liliana..... 125

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/667

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DI RENZO Sabrina..... 127

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/668

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FEGATILLI Adalgisa..... 129

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/669

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere-Tratturo Celano-Foggia in Comune di Cerchio (AQ)-Ditta TUCCERI CIMINI Lucia..... 131

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/670

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PIETROSANTE Vittoriano..... 133

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/671

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PARIS Archimede..... 135

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/672

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PARIS Carmine..... 137

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/673

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere-Tratturo Celano-Foggia in Comune di Celano (AQ)-Ditta ANGELONI Francesco 139

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/674

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere-Tratturo Celano-Foggia in Comune di Celano (AQ)-Ditta FRATICELLI Giovanna..... 141

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/675

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole-Tratturo Celano-Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Antonio..... 143

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/676

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta ANGELONI Simone..... 145

DETERMINAZIONE 08.08.2013, n. DH31/716

L.R. n° 66/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" - Riconoscimento ed iscrizione all'elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole: Associazione "Tartufai Valpescara"..... 147

DETERMINAZIONE 08.08.2013, n. DH31/717

L.R. n° 66/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" - Riconoscimento ed iscrizione all'elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole: Associazione Tartufai Aquilani "Il Raspino"- A.T.A.R..... 148

DETERMINAZIONE 08.08.2013, n. DH31/718

L.R. n° 66/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo". - Riconoscimento ed iscrizione all'elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole: Associazione "Libera Raccolta Tartufi"- A.L.I.R.TA. 150

DETERMINAZIONE 08.08.2013, n. DH31/719

L.R. n° 66/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" - Riconoscimento ed iscrizione all'elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole: "Associazione Tartufai della Marsica"- A.T.M. 151

DETERMINAZIONE 08.08.2013, n. DH31/720

L.R. n° 66/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" - Riconoscimento ed iscrizione all'elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole: "Associazione Micologica Tartufai Abruzzesi, il tartufo è di tutti"- A.M.T.A..... 152

DETERMINAZIONE 08.08.2013, n. DH31/721

L.R. n° 66/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo". - Riconoscimento ed iscrizione all'elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole: "Associazione Tartufai della Majella". 153

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/576
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso in comunione con altra ditta - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta MEMMO Antonietta .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi

citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 04.12.2012 prot. n. RA/275134 , la Ditta MEMMO Antonietta , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/21 del 22.01.2008 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 4733 datata 03.06.2003;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in comunione con altra ditta "a favore della Sig.ra MEMMO Antonietta nata a Lanciano (CH) il 19.05.1943 ed ivi residente in Via S. Liberata 139, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 50 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 559/b1, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 65,10;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima;
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;

7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/577
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di recinzione , vigneto , frutteto ,
seminativo e diritto non esclusivo all'
utilizzo della strada di accesso in ghiaia -
Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di
Lanciano (CH) - Ditta DI CAMPLI Gennaro .**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali , che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di
Ortona e di Lanciano in data 08.04.2011 prot.
n. 632 , la Ditta DI CAMPLI Gennaro , ha
chiesto il rinnovo della concessione precaria
di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH)
appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia ,
rilasciato con atto n. DH16/244 del
28.04.2004;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano
n. RA/113997 del 02.05.2013 con la quale è
stata trasmessa la pratica positivamente
istruita , completa di scheda tecnica istruttoria ,
schema di disciplinare concessione e parere
favorevole della competente Soprintendenza
Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n.
6817 datata 10.09.2003;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei

richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di recinzione , vigneto , frutteto , seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in ghiaia" a favore del Sig. DI CAMPLI Gennaro nato a Frisa (CH) il 23.07.1954 ed ivi residente in Via Badia 72 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 8.549 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 49 , 50 , 53 , 63 e 150 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 252,00;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima;
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed

all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/578
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DI RADO Gabriele.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 21.11.2011 prot. n. RA&/238453, la Ditta DI RADO Gabriele, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto D.G.R. n. 6083 del 06.11.1987;

VISTA la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni

definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo" a favore del Sig. DI RADO Gabriele nato a Chieti il 08.09.1959 e residenti a Mozzagrogna (CH) in C/da Castel Di Sette 10 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 950 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 145 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del

medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi delle 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,00 ;

3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/579
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta PAOLUCCI Massimo e Rodolfo .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del

29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici; **VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 04.12.2012 prot. n. RA&/275154 , la Ditta PAOLUCCI Massimo e Rodolfo , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto n. DH7/165 del 27.02.2008 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in

continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo" a favore dei Sig.ri PAOLUCCI Massimo e Rodolfo nati a Lanciano (CH) rispettivamente il 28.07.1961 e 10.12.1956 e residenti a Lanciano (CH) in Via Colle Pizzuto 103 e Pescara Via Ofanto 8 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.500 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 34 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative

del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi delle 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 24,57 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/580
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di corte brecciata e diritto non esclusivo all' utilizzo dell'accesso brecciato - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta PAOLUCCI Massimo e Rodolfo .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 04.12.2012 prot. n. RA&/275147, la Ditta PAOLUCCI Massimo e Rodolfo , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto n. DH7/495 del 25.06.2007 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 1600 datata 24.03.1999;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2011 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2011 per uso di corte brecciata e diritto non esclusivo all' utilizzo dell' accesso brecciato" a favore dei Sig.ri PAOLUCCI Massimo e Rodolfo nati a Lanciano (CH) rispettivamente il 28.07.1961 e 10.12.1956 e residenti a Lanciano (CH) in Via Colle Pizzuto 103 e Pescara Via Ofanto 8 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della

superficie di mq. 80 circa della zona del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 34/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 139,44 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt.

0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n.DH31/581
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta DI RADO Pina .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al

rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 26.11.2012 prot. n. RA/266054 , la Ditta DI RADO Pina , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Maria Imbaro (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/787 del 06.10.2008 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 con la quale è

stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra DI RADO Pina nata a Nyon (Svizzera) il 21.08.1967 e residente a S. Eusanio Del Sangro (CH) in Via Castello 16

, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 380 circa della zona del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 160 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,00;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni

agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/582
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta TULLIO Nicola .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al

rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;
VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 23.11.2012 prot. n. RA/264748 , la Ditta TULLIO Nicola , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/432 del 30.04.2008 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente

istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo " a favore del Sig. TULLIO Nicola nato a Lanciano (CH) il 09.10.1974 e residente a Torino Di Sangro (CH) in C/da Civita 26 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza

delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.365 circa della zona del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 66/p , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 23,28;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni

agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/583
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta D'ADDARIO Carolina .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al

rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 03.11.2012 prot. n. RA/272398 , la Ditta D'ADDARIO Carolina , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/157 del 27.02.2008 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 con la quale è

stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di vigneto " a favore della Sig.ra D'ADDARIO Carolina nata a Casalbordino (CH) il 19.04.1963 e residente a Torino Di Sangro (CH) in Via

Colle Meschino 10 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 8.160 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 1 e 2 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 90,41;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità ,

o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/584
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta COSENZA Maddalena .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e

Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 29.11.2012 prot. n. RA/259698 , la Ditta COSENZA Maddalena , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/557 del 10.06.2008 ;

VISTA la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di vigneto " a favore della Sig.ra COSENZA Maddalena nata

a Roccascalegna (CH) il 10.06.1957 e residente a Torino Di Sangro (CH) in C/da Lentesco 30, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.560 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 127, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 36,38;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/585
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta DI GIACOMO Maria .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 30.01.2013 prot. n. RA/26518 , la Ditta DI GIACOMO Maria , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) appartenente al Tratturo

Centurelle – Montesecco , rilasciato con atto n. DH7/161 del 27.02.2008 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra DI GIACOMO Maria nata a S. Eusanio Del Sangro (CH) il 22.09.1944 e residente a Lanciano (CH) in Via Marcianese 18 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.560 circa delle zone del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 37 , 38 e 22/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 44,22;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/113997 del 02.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
- 7) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCA E
PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 03.07.2013 n. DH31/586
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di vigneto - Tratturo Lanciano - Cupello
in Comune di Lanciano (CH) - Ditta
RANIERI Teresa .**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al Il Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l’UTA di

Ortona e di Lanciano in data 12.10.2012 prot. n. RA/229602, la Ditta RANIERI Teresa, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto n. DH16/428 del 18.05.2005;

VISTA la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2011 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2011 per uso di vigneto a favore della Sig.ra RANIERI Teresa nata a Lanciano (CH) il 08.05.1947 e residente a Ortona (CH) in Villa Caldari Stazione 61, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.210 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 59, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi delle 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 52,50;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di

salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/587
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano -

Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta CASALANGUIDA Giuseppe

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 08.11.2011 prot. n. RA/227530 , la Ditta CASALANGUIDA Giuseppe , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto n. DH7/506 del 25.06.2007 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2011 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2011 per uso di seminativo“ a favore del Sig. CASALANGUIDA Giuseppe nato a Hagen (Germania) il 19.08.1965 e residente a Lanciano (CH) in C/da Colle Pizzuto 21 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.100 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 78 e 80 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi delle 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 10,00 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per l' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta

direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/588
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per

uso di seminativo arborato - Tratturo L’ Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta GIULIANI Errico .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 15.10.2012 prot. n. RA/229624 , la Ditta GIULIANI Errico , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Maria Imbaro (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/501 del 25.06.2007 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2011 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta

direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2011 per uso di seminativo arborato " a favore del Sig. GIULIANI Errico nato a S. Maria Imbaro (CH) il 12.03.1933 ed ivi residente in Piazza Plebiscito 5 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 810 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 96 , 108 , 109 , 110 e 111 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,00;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione

del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;

7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/589

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di uliveto - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta PASQUINI Rosalinda .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l' adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l' utilizzazione dei beni

immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 23.10.2012 prot. n. RA/233689, la Ditta PASQUINI Rosalinda, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Maria Imbaro (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/159 del 07.02.2008;

VISTA la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente

Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di uliveto "a favore della Sig.ra PASQUINI Rosalinda nata a S. Maria Imbaro (CH) il 19.11.1923 ed ivi residente in Via Gesi 3, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 360 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 102/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 10,00;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione

del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;

7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/590

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo verde , recinzione , accesso e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta PRIORI Eleonora Anna Loredana .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d' n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l' adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni,

proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 15.11.2012 prot. n. RA/255476 la Ditta PRIORI Eleonora Anna Loredana , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/155 del 27.02.2008 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 2636 datata 18.05.2000;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo , verde , recinzione , accesso e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada “ a favore della Sig.ra PRIORI Eleonora Anna Loredana nata a Torino Di Sangro (CH) il 03.09.1949 e residente a Lanciano (CH) in Piazza Plebiscito 69 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.200 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 237 , 240 , 225 , 222/a e 222/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 277,79;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti

connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
 SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
 PESCA, EMIGRAZIONE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
 CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/591

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta RANALLI Maria Maddalena e RANALLI Maria .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici; **VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 27.02.2012 prot. n. RA/42795 la Ditta RANALLI Maria Maddalena e RANALLI Maria , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/665 del 28.08.2007;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2011 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2011 per uso di seminativo " a favore delle Sig.re RANALLI Maria Maddalena e RANALLI8 Maria nate a Torino Di Sangro (CH) rispettivamente il 24.02.1941 e 06.11.1947 e residenti a Lanciano (CH) in Via Mario Bianco 4 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.240 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 100 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,00;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti

connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/592

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Arielli (CH) - Ditta D'ANGELO Corrado .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 05.11.2012 prot. n. RA/245692, la Ditta D'ANGELO Corrado, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Arielli (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/796 del 06.10.2008;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di vigneto " a favore del Sig. D'ANGELO Corrado nato a Ortona (CH) il 30.07.1979 e residente a Arielli (CH) in Via Passo Morello 18, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 13.500 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Arielli (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 1, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 126,53;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle

condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/593

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Fossacesia (CH) - Ditta NICOLUCCI Patrizia .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l' adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici; **VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 05.03.2013 prot. n. RA/63169, la Ditta NICOLUCCI Patrizia, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Fossacesia (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/26 del 22.01.2008;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra NICOLUCCI Patrizia nata a Lanciano (CH) il 16.03.1972 e residente a Fossacesia (CH) in Via S.P. ex ss 16 per il Sangro 1, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.280 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Fossacesia (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 12, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 52,95;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per l' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti

connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/594

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e oliveto - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta PERUGINO Alcide .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 14.11.2012 prot. n. RA/254437, la Ditta PERUGINO Alcide, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Maria Imbaro (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/153 del 27.02.2008;

VISTA la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo e oliveto " a favore del Sig. PERUGINO Alcide nato a S. Maria Imbaro (CH) il 17.11.1952 ed ivi residente in Via Nazionale 35, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.935 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 173, 87/b1, 91/b, 92/a e 87/a1, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 41,28;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/595
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di seminativo - Tratturo L' Aquila -
Foggia in Comune di Fossacesia (CH) - Ditta
CAMPITELLI Antonio .**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei
beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali , che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 05.11.2012 prot. n. RA/245684 , la Ditta CAMPITELLI Antonio , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Fossacesia (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/13 del 22.01.2008 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo " a favore del Sig. CAMPITELLI Antonio nato a Fossacesia (CH) il 19.12.1950 ed ivi residente in Via BACHELET 17 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.450 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Fossacesia (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 10 e 11 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 58,43;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle

condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125088 del 14.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/596
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso in ghiaia - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta TENAGLIA Angela .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l' adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 12.01.2012 prot. n. RA/7403 , la Ditta TENAGLIA Angela , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Castel Frentano (CH) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco , rilasciato con atto n. DH7/651 del 01.09.2006;

VISTA la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 2794 datata 13.07.2000;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere,

nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2009 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in ghiaia " a favore della Sig.ra TENAGLIA Angela nata a Castel Frentano (CH) il 24.08.1947 ed ivi residente in C/da Lentesco 8 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.920 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 200, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 157,47;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il

presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/1342543 del 22.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/597
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) - Ditta BELFIORE Nicola .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per

l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 23.10.2012 prot. n. RA/232455 , la Ditta BELFIORE Nicola , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Canosa Sannita (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto D.G.R. n. 4120 del 21.07.1993;

VISTA la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato

alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2010 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2010 per uso di seminativo " a favore del Sig. BELFIORE Nicola nato a Castel Frentano (CH) il 23.10.1939 e residente a Canosa Sannita (CH) in Via S. Moro 3 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 6.120 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 20/a e 16 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 12,00 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/1342543 del 22.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/598
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , oliveto e frutteto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta PERUGINO Roberto .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 08.05.2013 prot. n. RA/119212, la Ditta PERUGINO Roberto, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Maria Imbaro (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto O. D. n. 511 del 23.05.2001;

VISTA la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata

all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo, oliveto e frutteto " a favore del Sig. PERUGINOM Roberto nato a S. Maria Imbaro (CH) il 03.02.1969 ed ivi residente in Via Della Chiesa 9, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.880 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 87/a2, 87/b2 e 91/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 18,23 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo -

Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;

4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/1342543 del 22.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/599
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto , seminativo e frutteto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta PRESENZA Nella .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 16.01.2013 prot. n. RA/13117 , la Ditta PRESENZA Nella , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/134 del 19.02.2009;

VISTA la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza

amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2012 per uso di oliveto , seminativo e frutteto " a favore della Sig.ra PREENZA Nella nata a Villalfonsina (CH) il 25.05.1960 e residente a Torino Di Sangro (CH) in C/da Lago Dragoni 79 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.680 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 181 , 182 e 183 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai

sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 22,49 ;

3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n.

RA/1342543 del 22.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;

7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/600
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta DE GRANDIS Toni .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al Il Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;
VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 11.01.2013 prot. n. RA/8870 , la Ditta DE GRANDIS Toni , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/14 del 22.01.2008;

VISTA la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di

dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2012 per uso di vigneto " a favore del Sig. DE GRANDIS Toni nato a Torino Di Sangro (CH) il 08.11.1971 ed ivi residente in C/da Piano S. Tommaso 1 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.440 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 202 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 16,54 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle

disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/1342543 del 22.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;

7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/601
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta TUPONE Eugenio .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 09.01.2013 prot. n. RA/5670 , la Ditta TUPONE Eugenio , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/794 del 06.10.2008;

VISTA la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di

dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2012 per uso di vigneto " a favore del Sig. TUPONE Eugenio nato a Lanciano (CH) il 04.10.1980 e residente a Frisa in Via Badia 20 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.850 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 18 e 19 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 47,27 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle

disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/1342543 del 22.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;

7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/602
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di orto recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta ZULLI Rocco .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 13.01.2012 prot. n. RA/8862 , la Ditta ZULLI Rocco , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L' Aquila – Foggia , rilasciato con atto n.DH16/687 del 13.10.2004 intestato a Zulli Onorino – deceduto - ;

VISTA la nota dell' UTA DI Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 7415 datata 03.10.2003;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in

continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2011 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2011 per uso di orto , recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso " a favore del Sig. ZULLI Rocco nato a Lanciano (CH) il 15.08.1950 ed ivi residente in C/da Iconicella 207 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 620 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numero 233 (ex191/d) , la suddetta concessione rientrerà nelle

competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € .146,09 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della

locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/603

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta RAZIONALE Italo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al Il Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 11.04.2012 prot. n. RA/82430 , la Ditta RAZIONALE Italo , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH16/80 del 28.01.2005;

VISTA la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2009 per uso di seminativo " a favore del Sig. RAZIONALE Italo nato a Lanciano (CH) il 18.11.1964 ed ivi residente in Via Iconicella 242 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 6.030 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 254 , la suddetta concessione rientrerà nelle

competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 51,07 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/1342543 del 22.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/604
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta GIAMMARINO Rachele .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del

29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 17.01.2013 prot. n. RA/15059 , la Ditta GIAMMARINO Rachele , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto n. DH7/433 del 30.04.2008;

VISTA la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi

tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra GIAMMARINO Rachele nata a Lanciano (CH) il 09.12.1950 ed ivi residente in C/da Serre 101 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.400 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 50 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà

- trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,50 ;
 3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
 5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/1342543 del 22.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.07.2013, n. DH31/605
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , vigneto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell' accesso in ghiaia - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta CASALANGUIDA Francesco .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al Il Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 21.01.2013 prot. n. RA/17275 , la Ditta CASALANGUIDA Francesco , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto n. DH7/797 del 06.10.2008;

VISTA la nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 7235 datata 09.11.2001;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo , vigneto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell' accesso in ghiaia " a favore del Sig. CASALANGUIDA Francesco nato a Lanciano (CH) il 27.07.1966 ed ivi residente in Via Re Di Coppe 125 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.200 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano

(CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 86 , 87/a , 87/b , 88 e 127, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 213,41 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/132543 del 22.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/1342543 del 22.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/631
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta SUFFOLETTA Donato .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 27.05.2013 prot. n. RA/135844 , la Ditta SUFFOLETTA Donato , ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/143254 del 03.06.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 2252 datata 02.04.2009;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi

tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rilascio della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/143254 del 03.06.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2012 per uso di vigneto " a favore del Sig. SUFFOLETTA Donato nato a Sulmona (AQ) il 16.08.1972 e residente a Pettorano Sul Gizio (AQ) in Via Cicone 39 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.200 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 194/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area

- tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 22,00 ;
 3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/143254 del 03.06.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
 5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/143254 del 03.06.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E PESCA , EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/632
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di pascolo , sfalcio e transito , quest'ultimo ad uso non esclusivo - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) - Ditta DEL CASTELLO Fabio rappresentante legale della Soc Agrizootecnica Sambucoli Imbisio s.r.l. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 02.04.2013 prot. n. RA/87813 , la Ditta DEL CASTELLO Fabio rappresentante legale della Soc. Agrizootecnica Sambucoli Imbisio s.r.l. , ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Rivisondoli (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/135546 del 24.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3541 datata 16.05.2013;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rilascio della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/135546 del 24.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.05.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.05.2013 per uso di pascolo , sfalcio e transito , quest'ultimo ad uso non esclusivo " a favore del Sig. DEL CASTELLO Fabio legale rappresentante della Soc. Agrizootecnica Sambucoli Imbisio s.r.l. nato a Roccaraso (AQ) il 14.07.1962 ed ivi residente in Via G. D' Annunzio 1 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 60.000 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in

Comune di Rivisondoli (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero Fig. 22 part. 4 parziale , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 250,51 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/135546 del 24.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/135546 del 24.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E PESCA , EMIGRAZIONE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/633
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Sulmona (AQ) - Ditta PALLOZZI Panfilo .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 24.10.2011 prot. n. RA/216889 , la Ditta PALLOZZI Panfilo , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Sulmona (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia , rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 103816 del 30.09.1977 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/166955 del 01.07.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema

di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 4191/4799 datata 23.06.2006;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/166955 del 01.07.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. PALLOZZI Panfilo nato a Sulmona il 01.10.1953 e residente a Roma in Via Pisano 155 -Fabb. 6 int. 1 scala F. , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al

- successivo punto 5) , della superficie di mq. 8.600 circa della zona del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Sulmona (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 36s , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 104,80 ;
 3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/166995 del 01.07.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
 5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt.

0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/166995 del 01.07.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
 7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/634
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture agrarie – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) - Ditta DI NATALE Natale .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al

rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 13.06.2013 prot. n. RA/152806 , la Ditta DI8 NATALE Natale, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Rivisondoli (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/27 del 22.01.2008 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/166955 del 01.07.2013 con la quale è stata

trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/166955 del 01.07.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2012 per uso di colture agrarie " a favore del Sig. DI NATALE Natale nato a Ascoli Piceno il 28.11.1947 e residente a Roccaraso (AQ) in Via

Bonaventura Trilli 11 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di ml. 7.300 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 8 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 46,78;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/166955 del 01.07.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità ,

o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/166955 del 01.07.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
 7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E PESCA , EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/635
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Sulmona (AQ) - Ditta ANGELINI Caterina .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e

Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 03.09.2012 prot. n. RA/194991 , la Ditta ANGELINI Caterina , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Sulmona (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia , rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 104014 del 24.10.1977 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/143254 del 03.06.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3829 datata 27.05.2013;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/143254 del 03.06.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra

ANGELINI Caterina nata a Sulmona il 18.04.1928 ed ivi residente in Via Cornacchiola 4, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 550 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Sulmona (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 43bis , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 7,00 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/143254 del 03.06.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità ,

o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/143254 del 03.06.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
 7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E PESCA , EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/636
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta BONITATIBUS Marcello e Diego .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 21.05.2013 prot. n. RA/130303 , la Ditta BONITATIBUS Marcello e Diego , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia,

rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 90263 del 23.10.1971 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/143254 del 03.06.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 1835 datata 08.06.2009;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/143254 del 03.06.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di vigneto e colture erbacee " a favore dei Sig.ri BONITATIBUS Marcello e Diego nati a Pettorano Sul Gizio (AQ) rispettivamente il 11.05.1959 e 12.03.1954 e residenti a Pettorano sul Gizio in Via Muraglione 7 e Sulmona in Via Papa Benedetto XV 13 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.600 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 210/D parziale , 166 e 212 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 23,00 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/143254 del 03.06.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/143254 del 03.06.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E
PESCA , EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/637
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta BONITATIBUS Domenico .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di

Sulmona e Castel Di Sangro in data 27.05.2013 prot. n. RA/135991 , la Ditta BONITATIBUS Domenico , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia , rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 93602 del 07.12.1972 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/143254 del 03.06.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 7932 datata 06.10.2008;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/143254 del 03.06.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. BONITATIBUS Domenico nato a Pettorano Sul Gizio (AQ) il 05.07.1947 ed ivi residente in Via Muraglione 15 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.000 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 147/B del Fg. 15 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 12,00 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/143254 del 03.06.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/143254 del 03.06.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E PESCA , EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/638
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano -

Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta CICCOLELLA Rita .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 27.05.2013 prot. n. RA/136488 , la Ditta CICCOLELLA Rita , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia , rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 93626 del 07.12.1972 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/143254 del 03.06.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 0877 datata 05.02.2013;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/143254 del 03.06.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta

direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra CICOLELLA Rita nata a Pettorano Sul Gizio (AQ) il 26.10.1954 ed ivi residente in Via G. Marconi 19 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 700 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 207 del Fg. 19 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 9,00 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/143254 del 03.06.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/143254 del 03.06.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E PESCA , EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/639

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta TORTIS Anna .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni

immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l’UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 23.04.2013 prot. n. RA/106502 , la Ditta TORTIS Anna , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia , rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 93599 del 07.12.1972 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L’Aquila n. RA/135827 del 27.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 01746 datata 11.03.2013;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all’accettazione ed all’osservanza da parte dell’interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L’Aquila n. RA/135827 del 27.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l’obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra TORTIS Anna nata a Pettorano Sul Gizio (AQ) il 26.07.1960 ed ivi residente in Via Ponte Rio 8 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 870 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 138 e 138/bis del Fig. 15 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,40 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/135827 del 27.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/135827 del 27.05.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;

7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/640
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di colture erbacee - Tratturo Celano -
Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio
(AQ) - Ditta DE PANFILIS Guido .**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di
Sulmona e Castel Di Sangro in data 10.04.2013
prot. n. RA/95224, la Ditta DE PANFILIS Guido,
ha chiesto il rinnovo e la voltura della
concessione precaria di suolo tratturale in
Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ)
appartenente al Tratturo Celano - Foggia,
rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di
Foggia n. 93614 del 07.12.1972;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n.
RA/135827 del 27.05.2013 con la quale è stata
trasmessa la pratica positivamente istruita,
completa di scheda tecnica istruttoria, schema
di disciplinare concessione e parere favorevole
della competente Soprintendenza Archeologica
dell' Abruzzo reso con nota n. 4705/5197
datata 07.07.2005;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il
rinnovo e la voltura della concessione della
durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta
subordinata all'accettazione ed all'osservanza
da parte dell'interessato delle condizioni e
delle disposizioni dettate dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n.
RA/135827 del 27.05.2013, attribuendo ad
essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando
l'obbligo del concessionario di corrispondere,
nella misura e con le modalità indicate nel

presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. DE PANFILIS Guido nato a Pettorano Sul Gizio (AQ) il 25.09.1935 ed ivi residente in Via Sottoforno Piaia 5 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 500 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 190/B del Fg. 19 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 5,00 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/135827 del 27.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/135827 del 27.05.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/641
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di passaggio - Tratturo Celano - Foggia
in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) -
Ditta IACENZA Vittorio .**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di
Sulmona e Castel Di Sangro in data 10.11.2010
prot. n. RA/212352, la Ditta IACENZA Vittorio
, ha chiesto il rinnovo e la voltura della
concessione precaria di suolo tratturale in
Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ)
appartenente al Tratturo Celano - Foggia
, rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di
Foggia n. 90253 del 02.10.1971;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n.
RA/135827 del 27.05.2013 con la quale è stata
trasmessa la pratica positivamente istruita,
completa di scheda tecnica istruttoria, schema
di disciplinare concessione e parere favorevole
della competente Soprintendenza Archeologica
dell' Abruzzo reso con nota n. 4337/4231
datata 07.07.2005;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il
rinnovo e la voltura della concessione della
durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta
subordinata all'accettazione ed all'osservanza
da parte dell'interessato delle condizioni e
delle disposizioni dettate dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n.
RA/135827 del 27.05.2013, attribuendo ad
essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando
l'obbligo del concessionario di corrispondere,
nella misura e con le modalità indicate nel

presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di passaggio " a favore del Sig. IACCOZZA Vittorio nato a Pettorano Sul Gizio (AQ) il 06.07.1945 ed ivi residente in C/da Vicenne 9 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 120 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 183 del Fg. 19 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 2,00 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/135827 del 27.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/135827 del 27.05.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E
PESCA , EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/642
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di colture erbacee - Tratturo Celano -
Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio
(AQ) - Ditta TORNIFOGLIA Dino .**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali , che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di
Sulmona e Castel Di Sangro in data 03.06.2013
prot. n. RA/142771 , la Ditta TORNIFOGLIA
Dino , ha chiesto il rinnovo e la voltura della
concessione precaria di suolo tratturale in
Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ)
appartenente al Tratturo Celano - Foggia ,
rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di
Foggia n. 93621 del 07.12.1972 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n.
RA/152022 del 12.06.2013 con la quale è stata
trasmessa la pratica positivamente istruita ,
completa di scheda tecnica istruttoria , schema
di disciplinare concessione e parere favorevole
della competente Soprintendenza Archeologica
dell' Abruzzo reso con nota n. 3216 datata
07.05.2013;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il
rinnovo e la voltura della concessione della
durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta
subordinata all'accettazione ed all'osservanza
da parte dell'interessato delle condizioni e
delle disposizioni dettate dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n.
RA/152022 del 12.06.2013 , attribuendo ad
essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando
l'obbligo del concessionario di corrispondere,
nella misura e con le modalità indicate nel

presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. TORNIFOGLIA Dino nato a Pettorano Sul Gizio (AQ) il 11.02.1952 e residente a Chieti in Via F. Salomone 23 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 250 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 200/P del Fg. 19 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 3,00 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/152022 del 12.06.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/152022 del 12.06.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/643
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento con linea elettrica aerea - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta ENEL Distribuzione S.p.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la

quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 14.05.2013 prot. n. RA/124710 , la Ditta ENEL Distribuzione S.p.A. , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/840 del 13.10.2008 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/129756 del 20.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3087/IIB3T/4111 datata 12.05.2008;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle

disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/129756 del 20.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2012 per uso di attraversamento con linea elettrica aerea " a favore dell' ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. Via Della Bufalotta 255 , 00198 - ROMA , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di ml. 80 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 88 , 89 , 90 e 92 tutte in parte , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 123,95;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/129756 del 20.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/129756 del 20.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/644
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di colture agrarie - Tratturo Celano -
Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio
(AQ) - Ditta DELLA MONICA Romano .**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali , che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;
VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di
Sulmona e Castel Di Sangro in data 29.03.2013
prot. n. RA/86638 , la Ditta DELLA MONICA
Romano , ha chiesto il rinnovo della
concessione precaria di suolo tratturale in
Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ)
appartenente al Tratturo Celano - Foggia ,
rilasciato con atto n. DH7/422 del 11.06.2007 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n.
RA/129756 del 20.05.2013 con la quale è stata
trasmessa la pratica positivamente istruita ,
completa di scheda tecnica istruttoria , schema
di disciplinare concessione e parere favorevole
della competente Soprintendenza Archeologica
dell' Abruzzo reso con nota n. 2237/5170
datata 07.07.2006;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il
rinnovo della concessione della durata di anni
5 (cinque), che la stessa resta subordinata
all'accettazione ed all'osservanza da parte

dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/129756 del 20.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2012 per uso di colture agrarie " a favore del Sig. DELLA MONICA Romano nato a Pettorano Sul Gizio (AQ) il 12.07.1955 ed ivi residente in Via Vitto Massei 4 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di ml. 430 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 324/a , 324/b e 325 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 6,00;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/129756 del 20.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/129756 del 20.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;

7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E
SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E
PESCA , EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/645
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo Celano - Foggia in Raiano (AQ) - Ditta : PASCULLI Giacomo (Procuratore speciale dei Sig.ri Maffei Sante e COMMITO Agata) .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni

demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 17.12.2012 prot. n. RA 288445 , la Ditta PASCULLI Giacomo (Procuratore Speciale dei Sig.ri MAFFEI Sante e COMMITO Agata) , ha chiesto la concessione precaria in sanatoria di suolo tratturale in Comune di Raiano (AQ);

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA 155283 del 17.06.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione ;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 17 del 15.01.2004 avente per oggetto : LL.RR. 35/86 e 134/98 " Trasferimento dei Fondi Tratturali al patrimonio del Comune di Raiano (AQ);

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione , atteso che la ditta in parola ha provveduto a saldare i canoni pregressi , che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA 155283 del 17.06.2013, attribuendo ad essa decorrenza 1980/1981;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo con decorrenza 1980/1981 sino al 11.09.2012 della concessione precaria di suolo tratturale , per uso di fabbricato (cat.

A/6) “ a favore del Sig. PASCULLI Giacomo (procuratore speciale dei Sig.ri MAFFEI Sante e COMMITO Agata) nato a Bitonto e residente a Raiano (AQ) in Via Piemonte , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della zona del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Raiano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 56 Sub 1 del Fg. 11;

2. Di dare atto che la ditta medesima ha provveduto a saldare i canoni pregressi per la complessiva somma di € . 3.806,95 , ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa ;
3. L'anzidetta somma è stata versata sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al S.I.P.A. l' Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA 155283 del 17.06.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA 155283 del 17.06.2013 da parte del concessionario;
6. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
7. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E PESCA , EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/646
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Sulmona (AQ) - Ditta SCHIAVO Sandra .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 14.04.2011 prot. n. RA/84945 , la Ditta SCHIAVO Sandra , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Sulmona (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia , rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 104028 del 28.10.1977 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/155283 del 17.06.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e pareri favorevoli della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo resi con note n. 02607 e 04436 datate 15.03.2011 e 06.06.2012;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/155283 del 17.06.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel

presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra SCHIAVO Sandra , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 8.550 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Sulmona (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 11/a , 12 , 13 e 95/p del Fg. 36 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 104,19 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/155283 del 17.06.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed

al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/155283 del 17.06.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E
PESCA , EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.07.2013, n. DH31/647
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Sulmona (AQ) - Ditta MILONE Loreto .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 19.01.2012 prot. n. RA/13708 , la Ditta MILONE Loreto , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Sulmona (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia , rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 93445 del 05.12.1972 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/152022 del 12.06.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 11278 datata 20.12.2011;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/152022 del 12.06.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. MILONE Loreto nato a Sulmona il 08.03.1970 e ivi residente in Via Tratturo snc , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.550 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Sulmona (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 18 del Fg. 36 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 27,00 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/152022 del 12.06.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle

disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/152022 del 12.06.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E PESCA , EMIGRAZIONE .
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/655
LL.RR. 35/86 e 134/98 art.5 “ Trasferimento fondi delle aree tratturali al patrimonio del Comune di RAIANO (AQ) .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 1 , 2 e 5 della L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

visti i DD.MM. 15.06.1976 , 20.03.1988 e 22.12.1983 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e il D. L vo 490/99 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico ed in particolare l'art.55;

vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il Demanio Armentizio” , modificata ed integrata con la L.R. 134/98;

RILEVATO che le suddette leggi (LL.RR. 35/86 e 134/98) con l'art.5 prevedono il trasferimento al patrimonio dei Comuni dei fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani o frazioni definiti da strumenti urbanistici comunali e che detti fondi , fatta eccezione per quelli destinati a soddisfare esigenze di carattere pubblico e nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 22.12.1983 devono essere alienati secondo criteri e priorità fissati nella legge;

VISTA la Deliberazione n. 51 del 26.01.2000 con la quale la Giunta Regionale attribuisce al Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio la competenza di trasferire al patrimonio dei Comuni i fondi tratturali sopra indicati dando altresì le necessarie direttive sulle modalità del trasferimento degli atti e dei fascicoli delle pratiche;

VISTA altresì , la Deliberazione di Giunta Regionale n. 46/2008 avente per oggetto “ Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio “;

VISTE le richieste avanzate dal Comune di Raiano (AQ) in data 03.08.2012 e 21.11.2012 prot. n. 5678 e 8890 , per ottenere il trasferimento dei fondi tratturali rispondenti ai criteri del suddetto art. 5 delle LL.RR. 35/86 e 134/98;

VISTE le note del 12.11.2012 e 01.02.2013 n. 9132 e 816 , con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici dell' Abruzzo di Chieti ha espresso parere istruttorio favorevole ai sensi di legge per il trasferimento al patrimonio del Comune di Raiano (AQ) dei soli fondi tratturali come specificati nelle note medesime ;

VISTE le note del 20.11.2012 e 06.03.2013 n. 6700 e 1517 con cui il Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici Dell' Abruzzo di L'Aquila ha autorizzato ai sensi di legge il trasferimento al patrimonio del Comune di Raiano (AQ) dei soli fondi tratturali come specificato nelle note medesime

VISTO il prospetto " A " nel quale sono trascritte n. 5 particelle catastali del foglio di mappa n. 11 del Comune di Raiano (AQ) , che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale ;

REPUTATO di trasferire al Comune di Raiano (AQ) il suolo tratturale così come individuato nel prospetto "A" allegato;

RITENUTO ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 51/2000 , di delegare il Dirigente protempore del Servizio Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura di L' Aquila alla consegna degli atti , dei fascicoli e della documentazione inerente al trasferimento dei fondi tratturali al Comune , mediante verbali redatti e sottoscritti dal medesimo Dirigente e dal funzionario dell'Amministrazione Comunale a ciò delegato;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

vista la L.R. 77/99 " Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo :

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa :

1. sono trasferiti al patrimonio del Comune di RAIANO (AQ) i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o frazioni definiti da strumenti urbanistici comunali così come individuati tramite il prospetto " A " delle particelle tratturali . I suddetti fondi saranno alienati con le priorità e le eccezioni previste dalle sopracitate leggi Regionali .
2. Il Prospetto " A " , costituito da n. 1 foglio e la note della Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo di Chieti del 12.11.2012 e 01.02.2013 prot. n. 9132 e 816 e le note della Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici dell' Abruzzo di L'Aquila del 20.11.2012 e 06.03.2013 prot. n. 6700 e 1517 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di delegare al Dirigente del Servizio Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura di L' Aquila la consegna al Comune degli atti e dei fascicoli inerenti le concessioni precarie comunque rilasciate dall'autorità competente mediante verbali redatti e sottoscritti dal Dirigente medesimo e dal Funzionario dell'Amministrazione Comunale a ciò delegato;
4. di procedere per gli adempimenti attuati in applicazione degli artt. 1 , 2 e 5 della L.R. 16/80 e degli artt. 11 e 12 della L.R. 35/86 e successive modifiche ed integrazioni , alla definizione , da parte del Dirigente del competente Servizio Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura della Direzione Politiche Agricole e Di Sviluppo Rurale , Forestale , Caccia e Pesca , Emigrazione di tutte le concessioni precarie e le eventuali occupazioni abusive in atto al fine del recupero dei canoni pregressi dovuti e non versati all'erario Regionale da parte dei possessori dei terreni tratturali senza titolo legittimo o con titolo legittimo scaduto;
5. di provvedere , con successivi verbali di consegna , da redigersi con le stesse modalità sopra descritte e previo recupero

dei canoni dovuti , alla trasmissione al Comune di Raiano (AQ) dei fascicoli delle ditte concessionarie il cui canone si estinguerà alla naturale scadenza;

6. l' eventuale richiesta di alienazione , avanzata dai possessori delle concessioni di cui ai comma 4 e 5 precedenti potrà essere concessa dal Comune di Raiano (AQ) solo successivamente alla trasmissione da parte del Servizio Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura di L' Aquila , delle istruttorie , attestanti il recupero dei canoni pregressi dovuti e non versati all'erario Regionale (art. 11 L.R. 35/86 e successive modifiche e integrazioni);
7. le alienazioni da parte del Comune devono essere eseguite , comunque , secondo le disposizioni previste dal D. Lvo 490/99 , art. 55;
8. il dirigente del Servizio Politiche Forestali , Demanio Civico ed Armentizio provvederà ad effettuare correzioni e modifiche agli elenchi delle particelle qualora derivanti da meri errori materiali;
9. di allegare al presente provvedimento la Deliberazione di G.R. n. 51 del 26.01.2000;
10. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
11. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E PESCA , EMIGRAZIONE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/656

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e condotta allaccio gas - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Guardiagrele (CH) - Ditta DI MARTINO Rossano .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al Il Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A.

di Chieti in data 30.06.2011 prot. n. 8920 , la Ditta DI MARTINO Rossano , ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Guardiagrele (CH) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/168766 del 02.07.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 7570 datata 18.10.2010;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rilascio della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/168766 del 02.07.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2012 per uso di seminativo e condotta allaccio gas " a favore del Sig. DI MARTINO Rossano nato in Svizzera il 01.08.1977 e residente a Guardiagrele (CH) in C/da S. Lucia , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 520 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Guardiagrele (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 498 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 128,82 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/168766 del 02.07.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/168766 del 02.07.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E PESCA , EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/657
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di metanodotto DN20 Bussi – Roccasecca – Tratturo Centurelle - Montesecco in

Comune di Bussi Sul Tirino (PE) - Ditta S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 12.06.2013 prot. n. RA/151494 , la Ditta S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A. , ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Bussi Sul

Tirino (PE) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/176957 del 10.07.2016 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 424 datata 16.02.1998;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rilascio della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/176957 del 10.07.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2012 per uso di metanodotto DN 20 Bussi – Roccasecca “ a favore della S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A. Via dei Salci 25 – 03100 FROSINONE - , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mL. 220 circa delle zone del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Bussi Sul Tirino (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 11 part. 62 , 185 , 186 e Fg. 12 part. 1436 , 1437 , 1468 , 1490 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 371,85 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/176957 del 10.07.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le

Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/176957 del 10.07.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E PESCA , EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/658
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee , colonnina contatori e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L’ Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI DOMIZIO Gianni .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al Il Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A.

di Pescara in data 10.06.2013 prot. n. RA/149318 , la Ditta DI DOMIZIO Gianni , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L' Aquila – Foggia , rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 94507 del 30.06.1973 scaduto il 31.08.1977 intestato a Di Domizio Laura – deceduta - ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/176965 del 10.07.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 4478 datata 30.06.2000;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/176965 del 10.07.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture erbacee , colonnina contatori e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in brecciato " a favore del Sig. DI DOMIZIO Gianni nato a Pescara (PE) il 22.07.1968 e residente a Cugnoli (PE) in Via Piano Cignale 65 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 300 circa della zona del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 16 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 128,14;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/176965 del 10.07.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo

dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/176965 del 10.07.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E
PESCA , EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/659

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'area imbrecciata per transito mezzi meccanici – Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta PIERFELICE Bruno

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni,

proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 12.06.2013 prot. n. RA/151488 , la Ditta PIERFELICE Bruno , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Rosciano (PE) appartenente al Tratturo L' Aquila – Foggia , rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 85896 del 09.10.1969 scaduto il 31.07.1973 intestato a Pierfelice Guerino – deceduto - ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/176961 del 10.07.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3610 datata 20.05.2013;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/176961 del 10.07.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.06.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.06.2013 per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'area imbrecciata per transito mezzi meccanici “ a favore del Sig. PIERFELICE Bruno nato a Cepagatti (PE) il 02.01.1948 ed ivi residente in Via S. Felicità 2 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.930 circa della zona del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 180 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 2013/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 199,35;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/176961 del 10.07.2013 , per l'espletamento di tutti gli

adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/176961 del 10.07.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E
PESCA , EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/660
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MARCUCCI Michele .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 09.07.2013 prot. n. RA/174593 , la Ditta MARCUCCI Michele , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH16/424 del 18.05.2006 scaduto il 31.10.2010 intestato a De Dominicis Giovanni - deceduto - ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/176952 del 10.07.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/176952 del 10.07.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere,

nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. MARCUCCI Michele nato a Cugnoli (PE) il 10.01.1925 ed ivi residente in C/da S. Pietro , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.532 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 22 e 22/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 19,67;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/176952 del 10.07.2013 , per l'espletamento di tutti gli

adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/176952 del 10.07.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/661

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole e leguminose - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PARIS Anna .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici; **VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 06.06.2013 prot. n. RA/147337, la Ditta PARIS Anna, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. 160 del 16.03.2000 scaduto il 31.10.2003;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/166968 del 01.07.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/166968 del 01.07.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture cerealicole e leguminose "a favore della Sig.ra PARIS Anna nata a Celano (AQ) il 01.05.1949 ed ivi residente in Via Stazione 43/b, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.090 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 131/a e 141, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 18,75;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/166968 del 01.07.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al

rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/166968 del 01.07.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E PESCA , EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/662

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta CORNELIO Angelantonio .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 20.05.2013 prot. n. RA/129680 , la Ditta CORNELIO Angelantonio , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia , rilasciato con atto n. 160 del 16.03.2000 scaduto il 31.10.2003 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel

presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture foraggere " a favore del Sig. CORNELIO Angelantonio nato a Celano (AQ) il 03.02.1934 e ivi residente in Via Padre Corrado Signore 5 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.115 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 39/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 12,82 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/134382 del

23.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E
PESCA , EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/663

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PARIS Tiziano .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 20.05.2013 prot. n. RA/129351 , la Ditta PARIS Tiziano , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia , rilasciato con atto n. DH16/650 del 05.09.2005 scaduto il 31.10.2008 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel

presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture foraggere " a favore del Sig. PARIS Tiziano nato in Germania il 08.09.1977 e residente a Celano (AQ) in Via Benedetto Croce 154 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 886 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 126 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 5,33 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/134382 del 23.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli

adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E
PESCA , EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/664
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Gianni .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 04.07.2012 prot. n. RA/155804 , la Ditta FIDANZA Gianni , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia , rilasciato con atto n. 52 del 03.02.2000 scaduto il 31.10.2003 intestato a Felli Luciana;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel

presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture cerealicole " a favore del Sig. FIDANZA Gianni nato a Celano (AQ) il 27.12.1965 e ivi residente in S.P. 19 Ultrafucense , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.830 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 52 e 51/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 35,,30 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/134382 del 23.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli

adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E
PESCA , EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/665

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta D'OVIDIO Vittoriano .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 11.06.2013 prot. n. RA/150631, la Ditta D'OVIDIO Vittoriano, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. 52 del 03.02.2000 scaduto il 31.10.2003 intestato a Taccone Angela;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/172321 del 05.07.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/172321 del 05.07.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel

presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture foraggere " a favore del Sig. D'OVIDIO Vittoriano nato a Celano (AQ) il 20.11.1963 e ivi residente in Via Della Torre 7, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.670 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 142, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 16,18;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/172321 del 05.07.2013, per l'espletamento di tutti gli

adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/172321 del 05.07.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E
PESCA , EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/666

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta RUSCIO Liliana .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 19.06.2013 prot. n. RA/158246 , la Ditta RUSCIO Liliana , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia , rilasciato con atto n. DH16/645 del 05.09.2005 scaduto il 31.10.2008 intestato a D'Ovidio Maria;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/172321 del 05.07.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/172321 del 05.07.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel

presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture cerealicole " a favore della Sig.ra RUSCIO Liliana nata a Celano (AQ) il 20.01.1952 e ivi residente in Via Della Torre 21 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.450 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 65/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 8,78 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/172321 del 05.07.2013 , per l'espletamento di tutti gli

adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/172321 del 05.07.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E
PESCA , EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 220.07.2013, n. DH31/667
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DI RENZO Sabrina .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 21.05.2013 prot. n. RA/131208 , la Ditta DI RENZO Sabrina , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia , rilasciato con atto n. 980 del 07.12.2000 scaduto il 31.10.2004 intestato a Cerratti Massimiliano;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/166968 del 01.07.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/166968 del 01.07.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel

presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture foraggere " a favore della Sig.ra DI RENZO Sabrina nata a Celano (AQ) il 12.04.1968 e ivi residente in Via Marchese Claudio Arezzo 26 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.770 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 26 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 30,49 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/166968 del 01.07.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al

rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/166968 del 01.07.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E
PESCA , EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/668

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FEGATILLI Adalgisa .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 22.05.2013 prot. n. RA/132542 , la Ditta FEGATILLI Adalgisa , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia , rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi Di Foggia n. 97055 del 13.07.1974 intestato a Fegatilli Marco;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/166968 del 01.07.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/166968 del 01.07.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel

presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture foraggere " a favore della Sig.ra FEGATILLI Adalgisa nata a Celano (AQ) il 05.08.1928 e ivi residente in Via Toscanini Arturo , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.600 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 33 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 22,81 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/166968 del 01.07.2013 , per l'espletamento di tutti gli

adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/166968 del 01.07.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/669

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta TUCCERI CIMINI Lucia .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 02.05.2013 prot. n. RA/114301, la Ditta TUCCERI CIMINI Lucia, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cerchio (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/604 del 03.07.2008 scaduto il 31.10.2012;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel

presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture foraggere " a favore della Sig.ra TUCCERI CIMINI Lucia nata a Cerchio (AQ) il 21.03.1960 e residente a Aielli (AQ) in Via Musciano 9, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.700 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 32, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 15,21;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/134382 del 23.05.2013, per l'espletamento di tutti gli

adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
 SVILUPPO RURALE , FORESTALE , CACCIA E
 PESCA , EMIGRAZIONE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
 CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/670
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PIETROSANTE Vittoriano .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 05.06.2013 prot. n. RA/145894 , la Ditta PIETROSANTE Vittoriano , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia , rilasciato con atto n. DH16/651 del 05.09.2005 scaduto il 31.10.2008 intestato a Pietrosante Francesco;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/166968 del 01.07.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/166968 del 01.07.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel

presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture foraggere " a favore del Sig. PIETROSANTE Vittoriano nato a Celano (AQ) il 23.09.1960 e ivi residente in Via Giovenco 40 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.710 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 101 e 102/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 16,41 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/166968 del 01.07.2013 , per l'espletamento di tutti gli

adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/166968 del 01.07.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/671

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PARIS Archimede .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 09.05.2013 prot. n. RA/120933, la Ditta PARIS Archimede, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. 114 del 01.03.2000 scaduto il 31.10.2003;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel

presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture foraggere " a favore del Sig. PARIS Archimede nato a Celano (AQ) il 27.06.1962 ed ivi residente in Via Fonte Grande 73, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 840 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 125, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 5,09;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/134382 del 23.05.2013, per l'espletamento di tutti gli

adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/672

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PARIS Carmine .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 08.05.2013 prot. n. RA/119432, la Ditta PARIS Carmine, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. 114 del 01.03.2000 scaduto il 31.10.2003;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel

presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture foraggere " a favore del Sig. PARIS Carmine nato a Celano (AQ) il 04.11.1954 ed ivi residente in Via Fonte Grande 99, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 750 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 117, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 4,54;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/134382 del 23.05.2013, per l'espletamento di tutti gli

adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/673

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta ANGELONI Francesco .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici; **VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 04.02.2013 prot. n. RA/31732, la Ditta ANGELONI Francesco, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. 114 del 01.03.2000 scaduto il 31.10.2003;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/172321 del 05.07.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/172321 del 05.07.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture " a favore del Sig. ANGELONI Francesco nato a Celano (AQ) il 16.08.1949 ed ivi residente in Via Pio La Torre 30, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.160 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 111, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 7,02;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/172321 del 05.07.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/172321 del 05.07.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/674
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FRATICELLI Giovanna .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici; **VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 14.05.2013 prot. n. RA/124723 , la Ditta FRATICELLI Giovanna , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia , rilasciato con atto n. 114 del 01.03.2000 scaduto il 31.10.2003 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2012 per uso di colture foraggere " a favore della Sig.ra FRATICELLI Giovanna nata a Celano (AQ) il 23.02.1951 ed ivi residente in Via Largo Piedi La Terra 6 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.300 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 97 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 7,88;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/134382 del 23.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al arispetto delle condizioni e delle

disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/675

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Antonio .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 06.05.2013 prot. n. RA/116336, la Ditta FIDANZA Antonio, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. 52 del 03.02.2000 scaduto il 31.10.2003;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel

presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture cerealicole " a favore del Sig. FIDANZA Antonio nato a Celano (AQ) il 27.08.1933 ed ivi residente in Via Orto Presutti 2, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.970 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 67, 86/a, 86/b e 85, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 24,04;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/134382 del 23.05.2013, per l'espletamento di tutti gli

adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/134382 del 23.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 22.07.2013, n. DH31/676

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta ANGELONI Simone .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 20.06.2013 prot. n. RA/147337, la Ditta ANGELONI Simone, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. 115 del 01.03.2000 scaduto il 31.10.2003;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/172321 del 05.07.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/172321 del 05.07.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel

presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture " a favore del Sig. ANGELONI Simone nato a Celano (AQ) il 14.11.1938 ed ivi residente in Via Raimondo Mazzarino 10, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 615 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 129/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 3,72;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/172321 del 05.07.2013, per l'espletamento di tutti gli

adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/172321 del 05.07.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI,
DEMANIOCIVICO E ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 08.08.2013, n. DH31/716
L.R. n° 66/2012 recante “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo” - Riconoscimento ed iscrizione all'elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole: Associazione “Tartufai Valpescara”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n° 66 del 21/12/2012 recante “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo”

VISTO che, a sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. in oggetto, il riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori e produttori di tartufi avviene con provvedimento a cura del competente Servizio della Giunta Regionale;

VISTO che, a sensi dell'art. 13 della L.R. in oggetto, il Servizio competente della Giunta Regionale individua i criteri e la modalità per il riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori di tartufi;

CONSIDERATO che, i proprietari, i titolari di aziende agricole, i raccoglitori ed i produttori a qualsiasi titolo possono costituire associazioni per la difesa del tartufo e per la razionale raccolta e commercializzazione al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui alla L.R. n°66/2012, volti alla salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché alla gestione delle tartufigole e alla valorizzazione del prodotto;

CONSIDERATO il provvedimento recante “Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartufigole regionali” approvato con Delibera di G.R. n° 381 del 27 maggio 2013 e pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n° 24 del 26 giugno 2013;

RITENUTO opportuno costituire, nell'ambito del provvedimento di cui sopra, l'elenco delle Associazioni Tartufigole riconosciute per la partecipazione delle stesse alle attività di cui alla L.R. 66/2012;

CONSIDERATO che, per il 1° anno, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della G.R. del provvedimento recante "Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartufigole regionali", le Associazioni esistenti sul territorio regionale possono presentare domanda di riconoscimento e di iscrizione all'Elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole, allegando la documentazione richiesta dal comma 3 dell'art.13 della Legge 66/2012;

ACQUISITA agli atti dello scrivente Servizio, da parte dell'Associazione "Tartufai Valpescara", la domanda di riconoscimento e di iscrizione all'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole e la relativa documentazione allegata, così come disciplinato dal comma 3, art. 13 della L.R. n° 66/2012;

RITENUTO che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n° 66/2012, nonché dall'esame della documentazione prodotta, ricorrono le condizioni per approvare il riconoscimento dell'Associazione "Tartufai Valpescara", avente sede legale in Manoppello (PE), fraz. Manoppello Scalo-via L'Aquila n°6-, e l'iscrizione nell'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole;

RITENUTO, ancora, di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

RITENUTO, infine, di potere autorizzare, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

DATO ATTO, quindi, che il presente provvedimento non comporta oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. 77/99;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

- di riconoscere l'Associazione "Tartufai Valpescara" e di iscrivere nell'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole;
- che la conferma di tale riconoscimento avviene annualmente a seguito di autocertificazione da parte del Presidente dell'Associazione richiedente, da produrre entro il 31 gennaio di ogni anno;
- di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A. ed integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione Abruzzo;
- di dare atto che la pubblicazione della presente Determinazione ha valore di notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 08.08.2013, n. DH31/717
L.R. n° 66/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" - Riconoscimento ed iscrizione all'elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole: Associazione Tartufai Aquilani "Il Raspino"- A.T.A.R.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n° 66 del 21/12/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo"

VISTO che, a sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. in oggetto, il riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori e produttori di tartufi avviene con provvedimento a cura del competente Servizio della Giunta Regionale;

VISTO che, a sensi dell'art. 13 della L.R. in oggetto, il Servizio competente della Giunta Regionale individua i criteri e la modalità per il riconoscimento delle Associazioni di

raccoglitori di tartufi;

CONSIDERATO che, i proprietari, i titolari di aziende agricole, i raccoglitori ed i produttori a qualsiasi titolo possono costituire associazioni per la difesa del tartufo e per la razionale raccolta e commercializzazione al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui alla L.R. n°66/2012, volti alla salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché alla gestione delle tartufaie e alla valorizzazione del prodotto;

CONSIDERATO il provvedimento recante "Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartufigole regionali" approvato con Delibera di G.R. n° 381 del 27 maggio 2013 e pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n° 24 del 26 giugno 2013;

RITENUTO opportuno costituire, nell'ambito del provvedimento di cui sopra, l'elenco delle Associazioni Tartufigole riconosciute per la partecipazione delle stesse alle attività di cui alla L.R. 66/2012;

CONSIDERATO che, per il 1° anno, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della G.R. del provvedimento recante "Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartufigole regionali", le Associazioni esistenti sul territorio regionale possono presentare domanda di riconoscimento e di iscrizione all'Elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole, allegando la documentazione richiesta dal comma 3 dell'art.13 della Legge 66/2012;

ACQUISITA agli atti dello scrivente Servizio, da parte dell'Associazione Tartufai Aquilani "Il Raspino", la domanda di riconoscimento e di iscrizione all'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole e la relativa documentazione allegata, così come disciplinata dal comma 3, art. 13 della L.R. n° 66/2012;

RITENUTO che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n° 66/2012, nonché dall'esame della documentazione prodotta, ricorrono le condizioni per approvare il riconoscimento dell'Associazione Tartufai Aquilani "Il Raspino", avente sede legale in

L'Aquila - via delle Nocelle n°50/A-, e l'iscrizione nell'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole;

RITENUTO, ancora, di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

RITENUTO, infine, di potere autorizzare, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

DATO ATTO, quindi, che il presente provvedimento non comporta oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. 77/99;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

- di riconoscere l'Associazione Tartufai Aquilani "Il raspino", in sigla A.T.A.R., e di iscriverla nell'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole;
- che la conferma di tale riconoscimento avviene annualmente a seguito di autocertificazione da parte del Presidente dell'Associazione richiedente, da produrre entro il 31 gennaio di ogni anno;
- di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A. ed integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione Abruzzo;
- di dare atto che la pubblicazione della presente Determinazione ha valore di notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 08.08.2013, n. DH31/718
**L.R. n° 66/2012 recante "Norme in materia
di raccolta, commercializzazione, tutela e
valorizzazione dei tartufi in Abruzzo". -
Riconoscimento ed iscrizione all'elenco
Regionale delle Associazioni Tartufigole:
Associazione "Libera Raccolta Tartufi"-
A.L.I.R.TA.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n° 66 del 21/12/2012 recante
"Norme in materia di raccolta,
commercializzazione, tutela e valorizzazione
dei tartufi in Abruzzo"

VISTO che, a sensi dell'art. 13 comma 2 della
L.R. in oggetto, il riconoscimento delle
Associazioni di raccoglitori e produttori di
tartufi avviene con provvedimento a cura del
competente Servizio della Giunta Regionale;

VISTO che, a sensi dell'art. 13 della L.R. in
oggetto, il Servizio competente della Giunta
Regionale individua i criteri e la modalità per il
riconoscimento delle Associazioni di
raccoglitori di tartufi;

CONSIDERATO che, i proprietari, i titolari di
aziende agricole, i raccoglitori ed i produttori a
qualsiasi titolo possono costituire associazioni
per la difesa del tartufo e per la razionale
raccolta e commercializzazione al fine del
raggiungimento degli obiettivi di cui alla L.R.
n°66/2012, volti alla salvaguardia e
miglioramento degli ecosistemi tartufigeni,
nonché alla gestione delle tartufaie e alla
valorizzazione del prodotto;

CONSIDERATO il provvedimento recante
"Criteri per il riconoscimento delle associazioni
tartufigole regionali" approvato con Delibera di
G.R. n° 381 del 27 maggio 2013 e pubblicata sul
B.U.R.A. ordinario n° 24 del 26 giugno 2013;

RITENUTO opportuno costituire, nell'ambito
del provvedimento di cui sopra, l'elenco delle
Associazioni Tartufigole riconosciute per la

partecipazione delle stesse alle attività di cui
alla L.R. 66/2012;

CONSIDERATO che, per il 1° anno , entro 30
giorni dall'approvazione da parte della G.R. del
provvedimento recante "Criteri per il
riconoscimento delle associazioni tartufigole
regionali", le Associazioni esistenti sul
territorio regionale possono presentare
domanda di riconoscimento e di iscrizione
all'Elenco Regionale delle Associazioni
Tartufigole, allegando la documentazione
richiesta dal comma 3 dell'art.13 della Legge
66/2012;

ACQUISITA agli atti dello scrivente Servizio,
da parte dell'Associazione "Libera Raccolta
Tartufi", la domanda di riconoscimento e di
iscrizione all'elenco regionale delle
Associazioni Tartufigole e la relativa
documentazione allegata, così come
disciplinato dal comma 3,art. 13 della L.R. n°
66/2012;

RITENUTO che, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 13 della L.R. n° 66/2012, nonché
dall'esame della documentazione prodotta,
ricorrono le condizioni per approvare il
riconoscimento dell'Associazione "Libera
Raccolta Tartufi", avente sede legale in Archi
(CH), loc. Piane d'Archi - via Sangro n° 33 -, e
l'iscrizione nell'elenco regionale delle
Associazioni Tartufigole;

RITENUTO, ancora, di pubblicare
integralmente il presente provvedimento sul
BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di
trasparenza;

RITENUTO, infine, di potere autorizzare, per
ragioni di trasparenza e conoscibilità, la
pubblicazione del presente provvedimento
anche sul sito internet della Direzione Politiche
Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia
e Pesca, Emigrazione:
www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

DATO ATTO, quindi, che il presente
provvedimento non comporta oneri presenti o
futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. 77/99;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

- di riconoscere l'Associazione "Libera Raccolta Tartufi", in sigla A.L.I.R.TA., e di iscriverla nell'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole;
- che la conferma di tale riconoscimento avviene annualmente a seguito di autocertificazione da parte del Presidente dell'Associazione richiedente, da produrre entro il 31 gennaio di ogni anno;
- di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A. ed integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione Abruzzo;
- di dare atto che la pubblicazione della presente Determinazione ha valore di notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 08.08.2013, n. DH31/719
L.R. n° 66/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" - Riconoscimento ed iscrizione all'elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole: "Associazione Tartufai della Marsica"-A.T.M.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n° 66 del 21/12/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo"

VISTO che, a sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. in oggetto, il riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori e produttori di tartufi avviene con provvedimento a cura del competente Servizio della Giunta Regionale;

VISTO che, a sensi dell'art. 13 della L.R. in oggetto, il Servizio competente della Giunta Regionale individua i criteri e la modalità per il riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori di tartufi;

CONSIDERATO che, i proprietari, i titolari di aziende agricole, i raccoglitori ed i produttori a qualsiasi titolo possono costituire associazioni per la difesa del tartufo e per la razionale raccolta e commercializzazione al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui alla L.R. n°66/2012, volti alla salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché alla gestione delle tartufaie e alla valorizzazione del prodotto;

CONSIDERATO il provvedimento recante "Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartufigole regionali" approvato con Delibera di G.R. n° 381 del 27 maggio 2013 e pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n° 24 del 26 giugno 2013;

RITENUTO opportuno costituire, nell'ambito del provvedimento di cui sopra, l'elenco delle Associazioni Tartufigole riconosciute per la partecipazione delle stesse alle attività di cui alla L.R. 66/2012;

CONSIDERATO che, per il 1° anno, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della G.R. del provvedimento recante "Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartufigole regionali", le Associazioni esistenti sul territorio regionale possono presentare domanda di riconoscimento e di iscrizione all'Elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole, allegando la documentazione richiesta dal comma 3 dell'art.13 della Legge 66/2012;

ACQUISITA agli atti dello scrivente Servizio, da parte dell'"Associazione Tartufai della Marsica", la domanda di riconoscimento e di iscrizione all'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole e la relativa documentazione allegata, così come disciplinato dal comma 3, art. 13 della L.R. n° 66/2012;

RITENUTO che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n° 66/2012, nonché dall'esame della documentazione prodotta, ricorrono le condizioni per approvare il

riconoscimento dell' "Associazione Tartufai della Marsica", avente sede legale in Avezzano - fraz. di Paterno di Avezzano- ,via Del Fosso n° 70 , e l'iscrizione nell'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole;

RITENUTO, ancora, di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

RITENUTO, infine, di potere autorizzare, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

DATO ATTO, quindi, che il presente provvedimento non comporta oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. 77/99;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

- di riconoscere l' "Associazione Tartufai della Marsica", in sigla A.T.M., e di iscriverla nell'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole;
- che la conferma di tale riconoscimento avviene annualmente a seguito di autocertificazione da parte del Presidente dell'Associazione richiedente, da produrre entro il 31 gennaio di ogni anno;
- di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A. ed integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione Abruzzo;
- di dare atto che la pubblicazione della presente Determinazione ha valore di notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 08.08.2013, n. DH31/720
L.R. n° 66/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" - Riconoscimento ed iscrizione all'elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole: "Associazione Micologica Tartufai Abruzzesi, il tartufo è di tutti"- A.M.T.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n° 66 del 21/12/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo"

VISTO che, a sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. in oggetto, il riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori e produttori di tartufi avviene con provvedimento a cura del competente Servizio della Giunta Regionale;

VISTO che, a sensi dell'art. 13 della L.R. in oggetto, il Servizio competente della Giunta Regionale individua i criteri e la modalità per il riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori di tartufi;

CONSIDERATO che, i proprietari, i titolari di aziende agricole, i raccoglitori ed i produttori a qualsiasi titolo possono costituire associazioni per la difesa del tartufo e per la razionale raccolta e commercializzazione al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui alla L.R. n°66/2012, volti alla salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché alla gestione delle tartufoie e alla valorizzazione del prodotto;

CONSIDERATO il provvedimento recante "Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartufigole regionali" approvato con Delibera di G.R. n° 381 del 27 maggio 2013 e pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n° 24 del 26 giugno 2013;

RITENUTO opportuno costituire, nell'ambito del provvedimento di cui sopra, l'elenco delle Associazioni Tartufigole riconosciute per la partecipazione delle stesse alle attività di cui

alla L.R. 66/2012;

CONSIDERATO che, per il 1° anno, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della G.R. del provvedimento recante "Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartufigole regionali", le Associazioni esistenti sul territorio regionale possono presentare domanda di riconoscimento e di iscrizione all'Elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole, allegando la documentazione richiesta dal comma 3 dell'art.13 della Legge 66/2012;

ACQUISITA agli atti dello scrivente Servizio, da parte dell' "Associazione Micologica Tartufigai Abruzzesi, il tartufo è di tutti", la domanda di riconoscimento e di iscrizione all'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole e la relativa documentazione allegata, così come disciplinato dal comma 3, art. 13 della L.R. n° 66/2012;

RITENUTO che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n° 66/2012, nonché dall'esame della documentazione prodotta, ricorrono le condizioni per approvare il riconoscimento dell' "Associazione Micologica Tartufigai Abruzzesi, il tartufo è di tutti", avente sede legale in Perano (CH)- via Cerraiolo n° 87-, e l'iscrizione nell'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole;

RITENUTO, ancora, di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

RITENUTO, infine, di potere autorizzare, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

DATO ATTO, quindi, che il presente provvedimento non comporta oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. 77/99;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

- di riconoscere l' "Associazione Micologica Tartufigai Abruzzesi, il tartufo è di tutti", in sigla A.M.T.A., e di iscrivere la nell'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole;
- che la conferma di tale riconoscimento avviene annualmente a seguito di autocertificazione da parte del Presidente dell'Associazione richiedente, da produrre entro il 31 gennaio di ogni anno;
- di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A. ed integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione Abruzzo;
- di dare atto che la pubblicazione della presente Determinazione ha valore di notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 08.08.2013, n. DH31/721
L.R. n° 66/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo". - Riconoscimento ed iscrizione all'elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole: "Associazione Tartufigai della Majella".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n° 66 del 21/12/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo"

VISTO che, a sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. in oggetto, il riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori e produttori di tartufi avviene con provvedimento a cura del competente Servizio della Giunta Regionale;

VISTO che, a sensi dell'art. 13 della L.R. in oggetto, il Servizio competente della Giunta

Regionale individua i criteri e la modalità per il riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori di tartufi;

CONSIDERATO che, i proprietari, i titolari di aziende agricole, i raccoglitori ed i produttori a qualsiasi titolo possono costituire associazioni per la difesa del tartufo e per la razionale raccolta e commercializzazione al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui alla L.R. n°66/2012, volti alla salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché alla gestione delle tartufaie e alla valorizzazione del prodotto;

CONSIDERATO il provvedimento recante "Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartufigole regionali" approvato con Delibera di G.R. n° 381 del 27 maggio 2013 e pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n° 24 del 26 giugno 2013;

RITENUTO opportuno costituire, nell'ambito del provvedimento di cui sopra, l'elenco delle Associazioni Tartufigole riconosciute per la partecipazione delle stesse alle attività di cui alla L.R. 66/2012;

CONSIDERATO che, per il 1° anno, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della G.R. del provvedimento recante "Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartufigole regionali", le Associazioni esistenti sul territorio regionale possono presentare domanda di riconoscimento e di iscrizione all'Elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole, allegando la documentazione richiesta dal comma 3 dell'art.13 della Legge 66/2012;

ACQUISITA agli atti dello scrivente Servizio, da parte dell' "Associazione Tartufai della Majella", la domanda di riconoscimento e di iscrizione all'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole e la relativa documentazione allegata, così come disciplinato dal comma 3, art. 13 della L.R. n° 66/2012;

RITENUTO che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n° 66/2012, nonché dall'esame della documentazione prodotta, ricorrono le condizioni per approvare il

riconoscimento dell'"Associazione Tartufai della Majella", avente sede legale in Guardiagrele - loc. Bocca di Valle -, e l'iscrizione nell'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole;

RITENUTO, ancora, di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

RITENUTO, infine, di potere autorizzare, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

DATO ATTO, quindi, che il presente provvedimento non comporta oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. 77/99;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

- di riconoscere l' "Associazione Tartufai della Majella" e di iscriverla nell'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole;
- che la conferma di tale riconoscimento avviene annualmente a seguito di autocertificazione da parte del Presidente dell'Associazione richiedente, da produrre entro il 31 gennaio di ogni anno;
- di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A. ed integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione Abruzzo;
- di dare atto che la pubblicazione della presente Determinazione ha valore di notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est 27 - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4221/4211**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it**